

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E
DEI SERVIZI CIMITERIALI

DELIBERA C.C. DEL 05.05.2012 N. 7

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 – Definizioni utilizzate

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

- Art. 7 – Adempimenti conseguenti al decesso
- Art. 8 – Periodo e depositi di osservazione
- Art. 9 – Osservazione e trattamenti sui cadaveri
- Art. 10 – Sale per il commiato
- Art. 11 – Riscontro diagnostico e autopsia
- Art. 12 – Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Art. 13 – Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio
- Art. 14 – Imbalsamazione e tanatoprassi

CAPO III – FERETRI

- Art. 15 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 16 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 18 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 19 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 20 – Trasporti funebri
- Art. 21 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 22 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 23 – Norme generali per i trasporti
- Art. 24 – Riti religiosi e civili
- Art. 25 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 26 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 27 – Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 28 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - IL CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

- Art. 29 – Disposizioni generali
- Art. 30 – Ubicazione
- Art. 31 – Vigilanza
- Art. 32 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 33 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

- Art. 34 – Piano cimiteriale
- Art. 35 – Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti
- Art. 36 – Zone di rispetto cimiteriale
- Art. 37 – Struttura cimiteriale
- Art. 38 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze
- Art. 39 – Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari
- Art. 40 – Tumulazioni privilegiate
- Art. 41 – Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali di affezione

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 42 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
- Art. 43 – Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo
- Art. 44 – Tumulazione in loculo
- Art. 45 – Identificazione delle sepolture e manutenzioni a carico dei famigliari e/o eredi
- Art. 46 – Caratteristiche delle casse

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 47 – Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 48 – Esumazioni ordinarie
- Art. 49 – Esumazioni straordinarie
- Art. 50 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 51 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 52 – Rifiuti cimiteriali
- Art. 53 – Oggetti da recuperare
- Art. 54 – Disponibilità dei materiali

CAPO IV – CREMAZIONE

- Art. 55 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 56 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 57 – Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 58 – Urne cinerarie
- Art. 59 – Crematori e procedure di cremazione

CAPO V - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

- Art. 60 – Giorni e orari di apertura del cimitero
- Art. 61 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 62 – Divieti speciali e sanzioni
- Art. 63 – Riti funebri
- Art. 64 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe
- Art. 65 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 66 – Tenuta del cimitero

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MODALITA' DELLE CONCESSIONI

- Art. 67 – Concessioni cimiteriali
- Art. 68 – Diritto d'uso e jus sepulchri
- Art. 69 – Durata delle concessioni cimiteriali
- Art. 70 – Modalità di stipula della concessione
- Art. 71 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia
- Art. 72 – Modalità di concessione di loculi, ossari

- Art. 73 – Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi
- Art. 74 – Mappa
- Art. 75 – Annotazioni in mappa
- Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 77 – Scadenziario delle concessioni
- Art. 78 – Concessioni pregresse
- Art. 79 – Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 80 – Cause di cessazione della concessione
- Art. 81 – Retrocessioni
- Art. 82 – Decadenza
- Art. 83 – Revoca
- Art. 84 – Estinzione
- Art. 85 – Procedure per la soppressione dei cimiteri

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 86 – Lavori privati
- Art. 87 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 88 – Attività funebre
- Art. 89 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 90 – Cautele
- Art. 91 – Sanzioni
- Art. 92 – Entrata in vigore
- Art. 93 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione.

2. Ai sensi dell'art. 67 della L.R. 33/2009, il presente regolamento disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

5. Ai fini del presente regolamento:

a) **Il Responsabile dell'ufficio del Servizio Territorio** ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali, per l'eventuale vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario;

b) **Il Responsabile del Servizio Territorio** ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, i manufatti, ecc.;

c) **Il Responsabile dell'ufficio del Servizio Territorio** ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà e/o disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle

prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti all'attività funebre e cimiteriale sono a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale, ad eccezione dei servizi prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dal responsabile dei servizi sociali comunali, dei servizi prestati in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe.

2. Per i non residenti in vita nel Comune, ma deceduti nel territorio comunale e per i quali ricorra la condizione prevista dal comma precedente verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il comune è tenuta copia del presente regolamento, nonché ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

2. Le tariffe dell'impresa per lavori privati sono a disposizione di chiunque presso il Comune. Così pure, presso il Comune sono sempre disponibili le tariffe delle concessioni cimiteriali.

3. Tali documenti sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta.

4. E' inoltre esposto alla porta d'ingresso del cimitero l'orario di apertura e chiusura dello stesso.

Art. 6 – Definizioni utilizzate

1. Come stabilito dal regolamento regionale del 9 novembre 2004 n. 6 ed ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

- cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione : sepoltura di feretro in terra;
- medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

- obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria : contenitore di ceneri.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 7 – Adempimenti conseguenti al decesso (art. 69 L.R. 33/2009).

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale
- 3) In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
- 4) Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.

5) Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro a cura dell'Arpa, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6) L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato:

- a) dal Direttore Sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal Direttore o Responsabile Sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio sanitaria o socio assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti

7) L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

8) L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di Stato Civile, da un medico incaricato dall'Asl delle funzioni di necroscopo.

Art. 8 - Periodo e depositi di osservazione.

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui al capo IV sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8) Le gestioni di cui al comma 3, nel caso di trasporto presso l'obitorio comunale se disponibile, cessano entro e non oltre giorni tre.

Art. 9 – Osservazione e trattamenti sui cadaveri (art. 70 L.R. 33/2009)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcun trattamento (imbalsamazione e tanatoprassi) prima dell'accertamento di morte e, comunque, non prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:
 - a) il periodo di osservazione di cui al comma 1 ;
 - b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.
7. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal d.p.r. 14 gennaio 1997.
8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 10 - Sale per il commiato.

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
 - sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;
 - durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 11 - Riscontro diagnostico ed autopsia.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.
2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Art. 12 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 13 – Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio (art. 71 L.R. 33/2009)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
3. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 14 - Imbalsamazione e tanatoprassi.

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

CAPO III – FERETRI

Art. 15 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Salute, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
6. Se la salma risulta portatore di radioattività, il direttore della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 – Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;
2. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Salute, relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

Art. 18 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo alinea, nonché il servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è riconosciuto con provvedimento comunale.

Art. 19 – Piastrina di riconoscimento

1. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su una vite di chiusura, sia sul documento di trasporto. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20 – Trasporti funebri (art. 72 L.R. 33/2009)

1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - Verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze.
 - b) Il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalle leggi che disciplinano la materia;
 - c) Sono state adottate le cautele igienico sanitarie.
4. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna.
5. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
6. del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche via fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica compilata su modello approvato dalla Giunta Regionale a:
 - a) Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma;
 - b) All'Asl competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) Al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo della partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6
8. L'addetto al trasporto del cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1

Art. 21 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. In tutti i casi l'Ufficiale di Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché siano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 22 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

- servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;

- servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

-

Art. 23 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 24 – Riti religiosi e civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa, o in altro luogo autorizzato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3. Il Comune individuerà con ordinanza del Sindaco idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili o di altre confessioni religiose, ove il feretro potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

4. Il comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il nulla-osta del direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dall'integrità del sigillo.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito

interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).

7. Per i motivi di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 26 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 27 – Trasporto all'estero (art 36Reg Regionale 6 Febbraio 2007- n.1)

Il trasporto di salme all'estero le funzioni di verifica di cui all'art 20 comma 3 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 28 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO II - IL CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 75 della l.r. n. 33/2009 il comune è tenuto a dare sepoltura:

a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;

b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;

c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.
6. Il Comune può altresì autorizzare:
- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
 - b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
 - c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
7. I comuni definiscono:
- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
 - b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
 - d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

Art. 30 – Ubicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie e ss.mm.ii., R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.
- 2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004, nonché secondo quanto stabilito nel precedente art. 29;

Art. 31 – Vigilanza

- 1. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco, che li esercita mediante il personale comunale o a mezzo di terzi affidatari.
- 2. Nel cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni e orari definiti dal Comune.
- 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale o a soggetti appositamente incaricati dall'Ente.
- 4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
- 5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente sul territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 32 – Reparti speciali nel cimitero

- 1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 33 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

Art. 34 – Piano cimiteriale

1. L'adozione del piano cimiteriale è obbligatoria e costituisce altresì condizione necessaria per la riduzione dell'area di rispetto (art 8 del r.r. n.6/2004) e per l'utilizzo in deroga di loculi non a norma, privi di vestibolo (art 16, c.8, lett.c del r.r. n.6/2004). Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale del 9 novembre 2004, n. 6 ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico. Si precisa che la zona di rispetto cimiteriale nella fascia minima dei 50 m è consentita la sola realizzazione di "aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale" fermo restando quanto già realizzato o il cui iter sia stato formalmente avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il

tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del Regolamento Regionale del 9 novembre 2004, n. 6.

Art. 35 – Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti

- 1) La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
- 2) I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistente dovranno essere corredati da:
 - a) una relazione geologica-geotecnica a norma del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 Marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di fondazione) redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzato alla valutazione di:
 - caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene le opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 - caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art 21 del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, nr 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
 - c) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.
- 3) Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare il loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere effettuata esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.
- 4) I progetti di costruzione e ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:
 - a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
 - b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
 - c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che

interne esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

- d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
 - e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.
- 5) Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
 - 6) Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri Comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.
 - 7) I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

Art. 36 – Zona di rispetto cimiteriale (Regolamento Regionale 6 Febbraio 2007, n.1)

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale del 9 novembre 2004, n. 6 e ss.mm.ii, i cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e ss.mm.ii..
2. Il regolamento regionale suddetto stabilisce che la zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente; la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
3. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 37 – Struttura cimiteriale

1. Il cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 38 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze (art. 10 R.R. n. 6/2004)

1. Nel Cimitero del Comune, sono presenti un ossario comune .

Art. 39 – Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934 e ss.mm.ii..

Art. 40 – Tumulazioni privilegiate

Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Art. 41 – Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, il comune può autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1 del R.R. n. 6/2004, per quanto applicabile.
3. Nelle eventuali aree e negli spazi costruiti/destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.
4. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
5. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 42 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione (Reg. Regionale 6 Febbraio 2007 n.1)

1. Secondo quanto disposto da R.R. n. 6/2004 e modificato con R.R. n. 1/2007, l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

1bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

3 bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Art. 43 – Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 44 – Tumulazione in loculo

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumultazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi (stagni, aerati) destinati alla tumultazione, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 6 Febbraio 2007, n.1
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004 è consentita la tumultazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumultazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumultazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, **decorso il termine di venti anni** dall'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di **estumulazione**. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 45 – Identificazione delle sepolture e manutenzioni a carico dei famigliari e/o eredi

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal comune.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale e dalla normativa vigente in materia.

3. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

4. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..

6. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di fosse di inumazione, loculo, tomba, nicchia fa carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 46 – Caratteristiche delle casse

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del R.R. n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 – Esumazioni ed estumulazioni. (Regol. Regionale 6 Febbraio 2007 n.1)

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le esumazioni ed estumulazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. Le fosse ed i loculi che vengono liberati a seguito delle operazioni di esumazione o estumulazione sono destinate per nuove inumazioni e tumulazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione e tumulazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

3. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune.

4. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

5. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

7. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

8. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

9. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

10. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

11. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

12. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

13. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

14. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

15. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

16. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

17. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni nei mesi di : Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.

Art. 48 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, ma delle esumazioni va data comunicazione all'ASL nel caso in cui il personale cimiteriale ravvisi la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. Annualmente si provvederà alla stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art. 33 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

4. I soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo svolgimento delle operazioni di esumazione.

5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, i trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, sono:

- permanere nella fossa originaria consentendo il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediate vicinanze del contenitore, che abbiano caratteristiche di biodegradazione e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;

- essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;

- essere tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento.

- Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie.

Art. 49 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria;

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Tale autorizzazione prevede:

- la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive - diffusive pubblicato dal Ministero della Salute o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

- la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
- Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 50 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono di norma alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione novantanovenale, si considera estumulazione ordinaria allorché sia eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. Annualmente si provvederà alla stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

5. I soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo svolgimento delle operazioni di estumulazione.

6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato, i trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, sono:

- essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;

– essere tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie.

Art. 51 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi almeno 20 anni se in loculo stagno e, prima dei dieci anni se in loculo areato dalla tumulazione, nei seguenti tre casi:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- trasporto in altra sepoltura;
- cremazione.

2. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei casi in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienicosanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 49 del presente regolamento.

Art. 52 – Rifiuti cimiteriali.

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme e le direttive che disciplinano la materia sui rifiuti, rifiuti pericolosi, sugli imballaggi, rifiuti di imballaggio e gestione dei rifiuti sanitari

Art. 53 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni, e gli utilizzi delle stesse, dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 54 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di

conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.

La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Servizio.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV – CREMAZIONE (Reg. Regionale 6 Febbraio 2007 n.1)

Art. 55 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 Marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

7. E' autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

8. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 56 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art 3 ,comma 1 lett.c. della Legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

3. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Art. 57 – Consegna ed affidamento delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui all'art 56 comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento conservato in copia presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 58 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nell'ossario o in un loculo del cimitero. I loculi possono contenere anche più di un'urna.

Art. 59 – Crematori e procedure di cremazione

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.
3. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.
4. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.
5. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.
6. Il Comune, non essendo dotato allo stato attuale di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
7. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

CAPO V - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 60 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari all'uopo determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'avviso di chiusura è dato per mezzo di segnale acustico, per due volte prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 61 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione ai disabili, utilizzatori di ausili quali carrozzine.
2. È inoltre vietato l'ingresso:
 - a) agli animali;
 - b) alle persone che per il loro stato o comportamento possano offendere il rispetto del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Per motivi di salute od età il Comune può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Art. 62 – Divieti speciali – sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del comune;
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - j) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), j) ed k), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. Il personale comunale o l'agente di polizia locale che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 63 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di polizia locale.

Art. 64 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe private è permesso il collocamento di croci, di piccoli monumenti o di lapidi in pietra o marmo previa richiesta di autorizzazione al Comune e verifica che le dimensioni delle stesse e la copertura delle tombe private non occupi lo spazio destinato al passaggio o sia di intralcio in qualsiasi modo alle sepolture vicine.
2. Sulle lapidi deve essere riportato il cognome, nome, la data di nascita e quella di morte del defunto e sono consentite eventuali iscrizioni su desiderio dei familiari.

Art. 65 - Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture private a terra, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché, con le radici e con i rami, non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt.1,10 e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempimento il municipio provvederà di autorità al taglio ed anche allo sradicamento, se fosse necessario.
2. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio Tecnico li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
3. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito l'uso di vasi applicati al loculo medesimo.

Art. 66 – Tenuta del cimitero

1. I viali del cimitero e gli interstizi fra tomba e tomba, devono essere tenuti in ordine e completamente sgombri da ogni materiale di tipo votivo, ornamentale o floreale. In mancanza il personale addetto al cimitero è autorizzato alla loro rimozione.
2. È fatto obbligo alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lastre, le croci, i cippi. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 2° comma, è competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, su proposta dell'operatore cimiteriale, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dall'operatore cimiteriale.
4. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ai monumenti e ad ogni altra struttura, com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI

Art. 67 – Concessioni cimiteriali

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

3. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato così come stabilito dai seguenti articoli del regolamento e comunque non possono avere durata superiore a 99 anni.

4. Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno.

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 6.

6. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

7. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali sono stabilite con delibera della Giunta Comunale, cui compete anche il relativo adeguamento.

Art. 68 – Diritto d'uso e jus sepulchri

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici-trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

3. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.

4. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.

5. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

Art. 69 – Durata delle concessioni cimiteriali (Regol. Regionale 6 Febbraio 2007 n.1)

1. Le concessioni sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni
2. La durata è fissata:
 - in 99 anni per le aree per costruzione di cappelle;
 - in 50 anni per tutte le restanti concessioni cimiteriali.
3. Rimangono salve eventuali diverse durate, previste in concessioni pregresse ancora vigenti (99 anni), solo nel caso in cui il loculo o la tomba abbiano ancora posti liberi. Nel caso in cui, invece, la tomba od il loculo siano stati interamente occupati e il concessionario voglia procedere alla estumulazione di un feretro per immetterne un altro, la durata della concessione decade automaticamente e si dovrà procedere a rinnovare la stessa versando la tariffa in vigore, per quella tipologia di sepoltura, al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.
4. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore, per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 33 del presente regolamento, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

Art. 70 – Modalità di stipula della concessione

1. Per le sepolture private è concesso, senza alcuna discriminazione di fede o razza, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune che riguardano:
 - a. loculi;
 - b. ossari
 - c. cappelle
 - d. aree cimiteriali
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Comune.
3. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
4. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.
5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessione-contratto, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria e le eventuali spese di registrazione.
6. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione-contratto, deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla eventuale gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
 - b) il numero dei posti assegnati;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; in presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;

- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero comunale in più posti;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; a carico del concessionario sono previsti gli oneri in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria ed eventuali oneri, stabiliti dal Comune, in occasione di opere di manutenzione straordinaria relative alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura;
7. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto sono svolte dal funzionario comunale incaricato.
8. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento delle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere corrisposte anticipatamente in unica soluzione.
9. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento potranno, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 71 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia

1. La concessione di cappelle di famiglia può essere fatta a favore di:
 - a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
4. Nella cappella o nella tomba multipla hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nel manufatto.
5. Decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, si può procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, la concessione rimarrà comunque della medesima durata originaria e si procederà a rinnovarla, versando la tariffa in vigore per quella tipologia di sepoltura, al momento della scadenza naturale della concessione stessa, nel caso in cui dall'ultima sepoltura non siano trascorsi almeno 20 anni.
6. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettoni contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, convivenza ed eventuale benemerita all'atto del decesso, così come disciplinati dall' artt. 74 e ss. del Codice Civile.
7. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
8. Non potrà essere fatta concessione di cappelle di famiglia già realizzate per sepoltura privata a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
10. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
11. Le disposizioni contenute nel comma 9 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

Art. 72 – Modalità di concessione di loculi, ossari

1. I loculi e le tombe possono contenere un numero di feretri pari a quello previsto sulla concessione. Gli ossari possono contenere una sola cassetta resti/ceneri.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, viene concesso a persone fisiche ed è riservato alla persona del concessionario, degli aventi diritto di cui agli artt. 74 e ss. del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, si procederà a rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore, per quella tipologia di sepoltura, al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.
4. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeritenza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' artt. 74 e ss. del Codice Civile. Tale posa di cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe viene annotata nella mappa e nei registri cimiteriali del comune.
5. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, con esclusione della prenotazione del colombaro accanto da destinarsi ad un futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del defunto.
6. Analogamente la concessione per l'uso di loculi ossari e di nicchie cinerarie individuali, devono essere rilasciate solo in presenza di urne da tumulare, con esclusione del loculo/nicchia accanto da destinarsi ad un futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del defunto.
7. In occasione della stesura del piano cimiteriale o di costruzione di nuovi lotti, laddove i medesimi prevedano alla realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno, è possibile l'assegnazione di concessioni in uso di sepolture anche non in presenza di feretro od urna da tumularvi.

Art. 73 – Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere assentiti dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e delle vigenti disposizioni in materia.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti, mentre al concessionario compete quella ordinaria.
5. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge. Tutti gli oneri di manutenzione

vengono a trasferirsi solidalmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 74 – Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
 - ii)

Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Gli operatori cimiteriali possono redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 77 – Scadenziario delle concessioni

1. Può essere istituito lo scadenziario delle concessioni informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il funzionario incaricato può predisporre l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo

Art. 78 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, così come meglio specificato dall'art. 67 e seguenti.

Art. 79 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla

concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2. Su iniziativa del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:

- a) attribuzione ad altro/i soggetto/i oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
- b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
- c) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 33 del presente regolamento e che sia residente nel Comune.

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 80 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- a) retrocessione;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

2. L'estinzione della concessione di cui al punto precedente può avvenire:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca (di cui all'art. 83 del presente regolamento).

3. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 81 – Retrocessioni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione della concessione quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro possa essere trasferito in altra sede.

2. La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 33 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

3. La retrocessione motivata per traslazione di salme/resti/ceneri può avvenire verso cimiteri di altri Comuni oppure all'interno del medesimo cimitero comunale (previa richiesta di nuova concessione).

4. Indipendentemente da dove la salma/resti/ceneri siano traslati, i rimborsi delle retrocessioni delle concessioni sono così stabiliti:

A) Loculi, cellette ossario:

– Nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, siano decorsi meno di 40 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, si ha diritto al rimborso del 40% del prezzo di acquisto in vigore al momento della richiesta di retrocessione qualora la sepoltura non sia stata mai occupata; il rimborso scende al 20% del prezzo di acquisto in vigore in caso di sepoltura occupata, indipendentemente dal numero di anni/tempo dell'occupazione.

– Nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, siano decorsi più di 40 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, si ha diritto al rimborso del 20% del prezzo di acquisto in vigore al momento della richiesta di retrocessione qualora la sepoltura non sia stata

mai occupata; il rimborso scende al 10% del prezzo di acquisto in vigore in caso di sepoltura occupata, indipendentemente dal numero di anni/tempo dell'occupazione.

B). aree per Cappelle / cappelle di famiglia

– Nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, siano decorsi meno di 50 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, si ha diritto al rimborso del 40% del prezzo di acquisto in vigore al momento della richiesta di retrocessione qualora le sepolture non siano state mai occupate; il rimborso scende al 20% del prezzo di acquisto in vigore in caso di sepolture occupate, indipendentemente dal numero di anni/tempo dell'occupazione.

– Nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, siano decorsi più di 50 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, si ha diritto al rimborso del 20% del prezzo di acquisto in vigore al momento della richiesta di retrocessione qualora le sepolture non siano state mai occupate; il rimborso scende al 10% del prezzo di acquisto in vigore in caso di sepolture occupate, indipendentemente dal numero di anni/tempo dell'occupazione.

Art. 82 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal Comune;

d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti uffici comunali (ad es. mancato versamento al Comune degli oneri a carico del concessionario per lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal Comune).

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 33 del presente regolamento.

3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente nell'ossario o in altri settori del cimitero stabiliti a seconda del caso specifico. Gli oneri per la traslazione sono posti a carico dei concessionari, ove individuati e individuabili.

Art. 83 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal funzionario competente. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

5. Qualora si verifichino le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 33

del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 84 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) naturale scadenza della concessione;
 - b) estinzione della famiglia del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
 - c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero.

Art. 85 – Procedure per la soppressione dei cimiteri

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 34.
2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:
 - a) lo stato delle inumazioni presenti;
 - b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 86 – Lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune e all'impresa incaricata dallo stesso, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno presentare la pratica edilizia al Settore Gestione del Territorio. Nell'atto concessorio rilasciato saranno contenute tutte le prescrizioni e le regole di lavoro necessarie a garantire il rispetto del luogo, la salvaguardia da eventuali danni a terzi e verso il Comune e gli oneri per i consumi di acqua ed energia per l'esecuzione delle opere.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente una semplice comunicazione all'ufficio tecnico comunale.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 87 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a). a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b). a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c). a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d). a non segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e). a non trattenere per sé, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie, connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 88 – Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 33/2009 per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a). disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b). vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c). trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti della legge regionale n. 33/2009.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2003, n. 195 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta Regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dalla legge regionale n. 33/2009.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre.

9. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

10. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004, R.R. n. 1/2007 e L.R. n. 33/2009.

11) I Comuni, con regolamenti, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

12) Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Asl:

- l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre; l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi e di ossa.

13) I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

14) L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Art. 89 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 90 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91 – Sanzioni

1. Per le violazioni, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 90/1983.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni di cui alla vigente normativa.

3. Si rimanda altresì al vigente regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

4. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, 689 (Modifiche al sistema penale)

Art. 92 – Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere applicazione ogni precedente disposizione regolamentare comunale.

Art. 93 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti normative in materia e, in particolare:

- Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali 9 Novembre 2004-N.6 come modificato dal Regolamento Regionale 6 Febbraio 2007-N.1;

- Legge Regionale 30 Dicembre 2009- N.33.
Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità’;
- D.P.R 10/08/1990 n.285
- D.P.R. 03/11/2000 n..396
- Legge 30/03/2001 n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri